

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 29 aprile 2019)

Ancilab srl, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico **programma di valutazione del rischio aziendale** (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli **strumenti integrativi di governo societario** adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 29 aprile 2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica;

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

- strumenti di valutazione del rischio implementati nell'ambito del vigente Sistema Gestione Qualità aziendale (secondo gli standard ISO 9001:2015, che Adotta il *Risk based Approach* alla gestione strategica e operativa), quali: analisi di contesto, mappatura e analisi degli stake holders, analisi dei processi;
- mappatura dei processi e valutazione del rischio implementati nell'ambito del vigente Modello di organizzazione e gestione (dlgs 231/2001).

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

1	indici di redditività
1.b	Grado di indebitamento
1.c	Coefficiente moltiplicativo
2	indici di liquidità
2.a	Quoziente di disponibilità
2.b	Durata media crediti commerciali (gg)
2.c	Durata media debiti commerciali (gg)
2.d	Capitale circolante netto (€)
3	indice di solidità
3.a	Incidenza oneri finanziari sul fatturato

Per quanto attiene agli indici di **redditività**, sono stati selezionati due indicatori che, pur basati su voci di natura patrimoniale, concorrono ad esprimere la redditività aziendale:

1.a Indica il grado di indebitamento dell'azienda in termini di rapporto tra il totale dell'attivo dello stato patrimoniale (al netto degli impieghi) ed il patrimonio netto.

1.b Indica la proporzione tra il totale dei debiti ed il patrimonio netto.

Per quanto attiene agli indici di **liquidità**, sono stati selezionati quattro indicatori che esprimono la solvibilità a breve dell'azienda:

2.a Indica la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l'utilizzo del capitale circolante.

2.b Indica i tempi medi di incasso dei crediti commerciali, in altri termini esprime i giorni di credito concesso ai clienti.

2.c Indica i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, in altri termini esprime i giorni di credito dai fornitori.

2.d Indica la misura in cui il fabbisogno finanziario generato da attività a breve termine è coperto da finanziamenti a breve.

Per quanto attiene agli indici di **solidità**, è stato selezionato un indicatore che esprime la solvibilità a medio/lungo termine dell'azienda:

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

3.a Misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di affari.

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato, sulla base di alcune caratteristiche rilevate dall'andamento osservato nel corso dell'ultimo decennio, i seguenti indicatori per l'analisi prospettica:

- nelle varie Aree di azione in cui si sviluppa il business aziendale, un numero significativo di linee di attività si sviluppa su due esercizi;
- nelle varie Aree di azione in cui si sviluppa il business aziendale, un numero non marginale di linee di attività si ripresenta con periodicità annuale.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, vengono dettate regole in ordine alla governance delle società partecipate e disposizioni specifiche in ordine al personale delle società partecipate e alla vita "economica-finanziaria" di tali soggetti.

In base alle disposizioni del dlgs 175/2015 AnciLab, società soggetta a controllo analogo di ANCI Lombardia, rientra a pieno titolo nel novero delle società in house di cui all'art. 16 del citato decreto. Nello specifico, tale innovazione normativa ha comportato per AnciLab la necessità di assoggettarsi alla disciplina di cui al dlgs n. 50 del 2016 per l'acquisto di lavori, beni e servizi, l'obbligo di revisionare il proprio Statuto con gli aggiornamenti contenuti nel citato d.lgs. 175 e la necessità di dotarsi di alcuni specifici strumenti di natura regolamentare.

Tale norma ha rappresentato, negli ultimi anni, la più significativa novità di rilievo strategico per l'azienda, dopo il tentativo di riforma operato con il dl 95/2012.

Detto ciò occorre altresì rilevare che i dati quantitativi e qualitativi raccolti, anche attraverso gli strumenti di risk-assessment sviluppati nell'ambito del proprio Sistema Gestione Qualità aziendale, dimostrano come in questi ultimi anni le caratteristiche dei fabbisogni, le dimensioni e il quadro normativo del mercato di riferimento per AnciLab si siano andati consolidando. Inoltre, si stanno presentando nuove opportunità per partecipare alla modernizzazione del sistema amministrativo locale con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese attraverso partnership istituzionali particolarmente mirate.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, nell'ambito della relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno prevista dall'art. 8 del vigente "Regolamento per la disciplina del controllo analogo". Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

Il “Regolamento per la disciplina del controllo analogo” applicato è già conforme ai citati principi. Copia della relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
AL 31/12/2018

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 29 aprile 2019, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

AnciLab S.r.l. è una società di servizi fondata nel 1999 da ANCI Lombardia e da Ancitel S.p.A. Nel 2013 ANCI Lombardia ha rilevato le quote di Ancitel S.p.A. diventando proprietaria al 100% di Ancitel Lombardia ed esercitando su di essa attività di direzione e coordinamento. Il 23 maggio 2016 Ancitel Lombardia ha cambiato denominazione in Ancilab.

Ancilab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate.

I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili. L'azione di Ancilab risponde alla necessità di innovazione e miglioramento della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di opinioni e approfondimento.

Il contributo di Ancilab a specifici processi di cambiamento locale sviluppa le capacità delle istituzioni destinatarie degli interventi di rispondere autonomamente e con continuità alle sfide dell'innovazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:
ANCI Lombardia detiene il 100% delle quote di nominali euro 90.000,00. Il capitale sociale risulta interamente versato.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico dott. Pietro Maria Sekules, nominato con delibera assembleare in data 26 giugno 2016, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito dal revisore dott. Andrea Rancan nominato con delibera assembleare in data 6 giugno 2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

- n° occupati: 23, di cui 12 donne (52%) e 11 uomini (48%)
- livello di scolarizzazione: n. 17 laureati (73,9%); n. 6 diplomati (26,1%)
- età: il 34,78% ha un'età fino a 35 anni; il 52,17% ha un'età compresa tra 36 a 50 anni ; 13,04% ha un'età oltre i 50 anni

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l’assenza di personale eccedente alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
1 <i>indici di redditività</i>				
1.b Grado di indebitamento	17,13	15,27	16,32	17,92
1.c Coefficiente moltiplicativo	13,38	11,56	14,28	13,20
2 <i>indici di liquidità</i>				
2.a Quoziente di disponibilità	1,11	1,19	1,25	1,13
2.b Durata media crediti commerciali (gg)	236,74	190,85	228,76	242,06
2.c Durata media debiti commerciali (gg)	74,07	63,13	92,29	100,43
2.d Capitale circolante netto (€)	425.007	568.445	726.306	454.286
3 <i>indice di solidità</i>				
3.a Incidenza oneri finanziari sul fatturato	0,6%	1,3%	1,7%	1,5%

I primi due indici evidenziano un trend parallelo decrescente nel corso degli esercizi 2015-2017 ed un incremento nell’esercizio 2018, che riporta i valori dei due indici ai livelli 2015. Tale andamento è prevalentemente determinato, con riferimento all’esercizio 2018, dall’incremento del valore dei crediti commerciali derivato dal posticipo a dicembre 2018 della data di consegna dei progetti di "Servizio Civile" a valere sul bando 2018-2019 e della data di avvio dei progetti a valere sul bando 2017-2018. La fatturazione è infatti prevista rispettivamente all’approvazione dei progetti e all’avvio dei progetti stessi. Analogamente, dal lato del passivo, nel corso del 2018 si è registrato un incremento della voce debiti verso fornitori e debiti verso banche. In relazione a queste ultime si specifica che sono stati accesi finanziamenti chirografari a breve periodo a seguito dell’estinzione di precedenti chirografari a breve e medio termine, ed è stato avviato l’operatività con un nuovo istituto di credito con lo specifico obiettivo di chiudere il rapporto in essere con un altro istituto.

Si osserva che il rapporto tra i due indici si è mantenuto costante nei 4 anni oggetto di analisi, ad eccezione del 2016 anno in cui l’azienda ha sostenuto i maggiori costi correlati al cambio della sede.

Le dinamiche che hanno caratterizzato gli elementi attivi e passivi appena descritte hanno influito anche sull’andamento del quoziente di disponibilità e del capitale circolante netto.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

L'andamento del valore della durata media dei crediti e dei debiti commerciali riflette l'incremento rispettivamente dei crediti e dei debiti commerciali.

Il trend dell'incidenza degli oneri finanziari è certamente influenzato da una generale riduzione dei tassi di interesse di cui l'azienda ha beneficiato in occasione dell'accensione dei nuovi finanziamenti. Occorre però anche segnalare l'incidenza positiva, su tale risultato, di un rating aziendale che beneficia anche del consolidamento delle attività finanziarie aziendali attraverso la prosecuzione dell'accantonamento mensile al piano di accumulo a preventiva copertura del debito per TFR nei confronti del personale dipendente.

Con riferimento agli indicatori rilevati attraverso gli altri strumenti di analisi in dotazione all'azienda occorre altresì rilevare quanto segue:

- i dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso gli strumenti di risk-assessment sviluppati nell'ambito del proprio Sistema Gestione Qualità aziendale, con particolare riferimento all'analisi di contesto e all'analisi degli stake holders (oggetto di periodico riesame della Direzione e disponibili nel Manuale gestito in formato elettronico) dimostrano come non siano ravvisabili elementi di criticità degni di nota;
- i report degli audit svolti dall'Organismo di Vigilanza in conformità al vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex dlgs 231/2001, regolarmente trasmessi ad ANCI Lombardia in ossequio alle disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina del controllo analogo", non evidenziano criticità degne di nota;
- il valore economico delle attività che si sviluppano su due esercizi o che si ripresentano con periodicità annuale è rilevante, come evidenziato nel documento "Andamento delle attività" relativo al Bilancio 2018 e consegnato ad ANCI Lombardia

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Sulla base di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti si ritiene di poter affermare che l'azienda confermi un trend di sostanziale equilibrio, pur in presenza di alcune temporanee dinamiche patrimoniali che caratterizzano linee di servizi peraltro ampiamente consolidate nel corso degli ultimi 15 anni. Ciò in coerenza con gli obiettivi assegnati attraverso gli atti di indirizzo, ed in linea quanto già rappresentato in sede di revised budget e di forecast.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 4 del d.lgs. 175/2016:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia - regolamento per il reclutamento del personale	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012	